

Regolamento dell'Assemblea Regionale per delegati AGESCI Veneto



Approvato in Assemblea Regionale del 14/04/2024



INDICE DEL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

INDICE DEL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	2
Art. 1– Funzioni e composizione.....	3
Art. 2 – Convocazione e sessioni.....	3
Art. 3 – Convocazione: modalità	3
Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea	3
Art. 5 – Delega.....	4
Art. 6 – Ufficio di Presidenza	4
Art. 7 – Funzioni del Presidente	4
Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione.....	4
Art. 9 – Funzioni degli Scrutatori.....	4
Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione	4
Art. 11 – Diritto di parola.....	5
Art. 12 – Deliberazioni	5
Art. 13 – Mozioni d'ordine.....	5
Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni	6
Art. 15 – Diritto di voto.....	6
Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni	6
Art. 17 – Candidature.....	6
Art. 18 – Elezioni	6
Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato	6
Art. 20 – Modifiche al Regolamento.....	7
Art. 21 – Libertà di voto	7
Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni.....	7
Art. 23 – Interpretazione del Regolamento.....	7
APPENDICE	8
1. Requisiti per l'ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura	8
2. Diritto di voto nell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale	8
3. Quota di censimento e contributo economico aggiuntivo	9
ALLEGATO 1 – Modello MOZIONE.....	10
ALLEGATO 2 – Modello RACCOMANDAZIONE	11

Art. 1– Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dagli art. 22 e 37 dello Statuto.
2. L'Assemblea regionale in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera h dello Statuto, è composta da:
 - a. i componenti del Comitato regionale;
 - b. gli Incaricati regionali alle Branche;
 - c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
 - d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - e. i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 5.
3. All'Assemblea regionale in forma delegata partecipano anche, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti nella Regione. Essi possono acquisire diritto di voto qualora partecipino anche come membri dell'Assemblea, di cui al comma 2.
4. All'Assemblea regionale in forma delegata possono partecipare anche tutti gli altri i soci adulti censiti nella Regione con solo diritto di parola.
5. Ogni Gruppo è rappresentato da a un Capo Gruppo e/o un socio adulto del Gruppo di appartenenza.
6. Qualora un membro dell'Assemblea regionale possa partecipare contemporaneamente come rappresentante dei Gruppi, di cui al comma 5, e come altro membro dell'Assemblea, di cui al comma 2, lettere a-d, la partecipazione è valida relativamente al livello territorialmente superiore nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina all'incarico, tra quelli previsti al comma 2, lettera a-d, e al comma 3.
7. L'Assemblea regionale in forma delegata può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.

Art. 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali congiuntamente.
2. L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta scritta e motivata da parte di un terzo ($\frac{1}{3}$) dei componenti del Consiglio regionale, di almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei consigli di zona, o di almeno un quinto ($\frac{1}{5}$) dei capi e delle capo censiti in regione.
3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 3 – Convocazione: modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno trenta (30) giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione.
2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.

Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea regionale in forma delegata è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e quando sono rappresentati almeno il 50% più uno **dei** Gruppi della Regione e almeno l'80% delle Zone che compongono la Regione stessa.

2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente, presso la Segreteria dell'Assemblea regionale.
3. Qualora l'Assemblea regionale non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.

Art. 5 – Delega

1. Non è ammessa alcuna forma di delega.

Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:
 - a. ratificare, con voto palese, la nomina del Presidente e di un/a Segretario/a, su proposta dei Responsabili regionali;
 - b. ratificare con voto palese la nomina di almeno tre (3) Scrutatori su proposta del Presidente;
 - c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da almeno tre (3) membri su proposta del Presidente.

Art. 7 – Funzioni del Presidente

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione ("*verbale*") che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. I verbali, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

Art. 9 – Funzioni degli Scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli Scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce

inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.

3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Art. 11 – Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingendo i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso del Presidente – nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea regionale.

Art. 12 – Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea regionale nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che ricopriranno gli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera c dello Statuto.
4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato regionale esprime un parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.

Art. 13 – Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("*mozione d'ordine*") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni

1. L'Assemblea regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 22 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli Scrutatori, proclamato dal Presidente.

Art. 15 – Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea regionale, di cui all'art. 1, comma 2, ha diritto ad un voto.

Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

Art. 17 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a Incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.
2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera c dello Statuto che decadono dal mandato, il Consiglio regionale propone un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.
3. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo censito nella Regione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5 e 6 dello Statuto.

Art. 18 – Elezioni

1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera b dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno (50% più uno) dei presenti aventi diritto al voto.
 2. Qualora, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, il Presidente riapre le candidature e/o i seggi elettorali nel corso della stessa Assemblea regionale.

Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto

al voto indipendentemente dal numero dei presenti.

4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per l'Assemblea regionale.

Art. 21 – Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta (60) giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Art. 23 – Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea regionale, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.

APPENDICE

Nel corso dell'attività ricognitiva ed elaborativa preliminare alla redazione del modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale, e anche tenendo conto di quanto riportato nei documenti del Consiglio generale, si è ritenuto utile affrontare alcune questioni interpretative specifiche.

1. Requisiti per l'ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura

L'art. 7 dello Statuto, al comma 3, prevede che *"I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa"*. Il Regolamento associativo dedica l'intera sezione A del capo I alla disciplina del *"censimento degli associati"*.

Il CTS all'art. 21 comma 1 prevede che siano definiti *"i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta"*. L'art. 7 dello Statuto al comma 4 recepisce quanto disposto dal CTS stabilendo che *"Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce i requisiti all'ammissione di nuovi associati per il proprio livello e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione"*.

Alcuni di questi criteri sono già presenti in altre disposizioni statutarie e regolamentari: ad esempio uno dei requisiti per essere soci giovani è avere un'età compresa tra gli *"8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni"* (art. 8 dello Statuto). Tuttavia, al di fuori di questi, ogni livello territoriale può definire ulteriori requisiti di ammissione nonché la relativa procedura.

Questa problematica interessa essenzialmente, anche se non esclusivamente, il Gruppo essendo in quel livello che avviene l'ammissione per la grande maggioranza dei soci dell'Associazione.

Difatti, è assai frequente che già oggi, ad esempio a livello di Gruppo, vengano adottati ulteriori criteri soprattutto quando si verificano situazioni di eccesso di richiesta: appartenenza territoriale, frequenza della parrocchia, presenza di fratelli o sorelle già associati, elementi emergenti dal colloquio tra i genitori ed i capi legati a particolari esigenze, situazioni di particolare disagio, segnalazione da parte di operatori sociali, ecc. Lo Statuto, come detto, riprendendo il CTS, al momento prevede che debbano essere definiti i criteri e la procedura di ammissione; tuttavia, non vi sono altre indicazioni come, ad esempio, quale organo debba identificare tali criteri o se essi debbano essere formalizzati attraverso una verbalizzazione.

Pertanto, la Comunità capi all'inizio dell'anno sociale (o i Comitati per gli altri livelli territorialmente superiori al Gruppo), prima di dare avvio alle operazioni di accoglienza dei nuovi soci, potrebbe definire tali criteri, verbalizzandoli nel libro delle riunioni della Comunità capi, previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo, e portandoli a conoscenza delle famiglie e di quanti eventualmente lo richiedano.

Un elemento che già altre volte è emerso nel dibattito associativo è la procedura di ammissione soprattutto, ma non solo, relativamente a eventuali domande scritte o moduli che gli aspiranti soci potrebbero compilare all'atto della richiesta di ammissione.

Difatti, l'art. 23 del CTS prevede che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'ammissione di un nuovo associato è disposta con le procedure previste dal Codice del Terzo settore.

Per quanto sopra detto, tali argomenti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e definizioni nel corso del Consiglio generale 2024.

2. Diritto di voto nell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale

Il tema sopra descritto è connesso all'acquisizione del diritto di voto all'Assemblea di Gruppo, di Zona e regionale (in parte affrontato nel commento all'art. 15 *"Diritto di voto"* del presente modello).

Si specifica pertanto che, data la mancanza di norme specifiche all'interno del nostro Statuto, che dispongano diversamente da quanto previsto dal Codice del Terzo settore, **i nuovi associati possono godere del diritto di voto nella relativa Assemblea**, di Gruppo, di Zona e regionale, **solo se iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro degli associati** (art. 24, comma 1, Codice del Terzo settore).

Gli iscritti nel libro degli associati sono coloro che hanno versato la quota direttamente al livello territoriale al quale è stata formulata specifica domanda di adesione. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 dello Statuto, il pagamento della quota determina l'appartenenza associativa.

La data di pagamento della suddetta quota è conservata nel libro degli associati, attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale in formato digitale (BuonaStrada).

Nello specifico, tale quota viene versata, tramite bonifico, denaro contante (per il quale va emessa la ricevuta) o altro metodo di pagamento, al responsabile del livello (o altro socio delegato) che registra tale pagamento sul libro degli associati presente su BuonaStrada, definendo così l'inizio dei tre mesi (art. 24 comma 1 CTS) trascorsi i quali sarà possibile votare in Assemblea.

I Responsabili dei livelli potranno scaricare da BuonaStrada, prima della convocazione dell'Assemblea, l'elenco aggiornato degli aventi diritto al voto.

Nei primi tre mesi sarà comunque possibile per i nuovi associati partecipare alle Assemblee di Gruppo, di Zona e regionale senza diritto di voto e la loro presenza non verrà conteggiata ai fini dell'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Permane per i Responsabili dei livelli il compito di procedere all'invio del censimento al livello nazionale, tramite MAV, entro il 15 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 4, lettera a/b del Regolamento associativo).

In merito alla partecipazione dei soli soci adulti alle Assemblee dei livelli territorialmente superiori al Gruppo, si ritiene imprescindibile ricordare che "I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli territorialmente superiori" (art. 7, comma 2 dello Statuto).

3. Quota di censimento e contributo economico aggiuntivo

La quota associativa, comunemente chiamata "*quota di censimento*", è quella cifra il cui ammontare viene deliberato ogni anno dal Consiglio generale assieme al bilancio preventivo del livello nazionale e che viene utilizzata per la copertura assicurativa del socio, per la stampa associativa e per il funzionamento delle strutture associative.

L'Assemblea di ciascun livello territoriale (Gruppo, Zona e Regione) ha invece tra i suoi compiti quello di deliberare ogni anno l'eventuale contributo economico aggiuntivo, inteso come **quota associativa integrativa** destinata al medesimo livello territoriale. Tale quota integrativa contribuisce "*alle necessità del proprio Gruppo, della Zona e della Regione di appartenenza*" nell'ambito dell'autonomia finanziaria di ogni livello prevista dall'art. 51 dello Statuto.

Il contributo aggiuntivo è uguale per tutti i soci del Gruppo, della Zona e della Regione, senza possibilità di riduzione e/o valutazione differente.

ALLEGATO 1 – Modello MOZIONE

AGESCI REGIONE VENETO ASSEMBLEA REGIONALE PER DELEGATI

Compilare solo le voci in verde e salvare nominando il file con n. mozione e breve titolo

Luogo e data dell'assemblea

MOZIONE n. ____ - a cura del Comitato mozioni

Titolo: indicare breve titolo esplicativo della Mozione

Presentatore: indicare chi sarà chiamato a presentare la MOZIONE

L'Assemblea regionale per delegati riunita a

PRESO ATTO | ESAMINATO | CONDIVISO | VISTO

selezionare solo una voce

Inserire il "preambolo": richiamando documenti alla base della proposta, alle norme statutarie, regolamenti e precedenti deliberazioni

.....
.....

RITENUTO | CONSIDERATO | VALUTATO

selezionare solo una voce

Inserire le "motivazioni": le ragioni di fatto e di diritto che costituiscono il motivo e la causa, secondo i proponenti, della deliberazione

.....
.....

APPROVA | DA' MANDATO | DELIBERA | DISPONE | DELEGA | IMPEGNA

(RESPONSABILI REGIONALI – COMITATO REGIONALE – COMITATO REGIONALE tramite
CONSIGLIO REGIONALE)

selezionare solo una voce e l'eventuale destinatario del mandato

Inserire il "dispositivo": il contenuto, quanto viene disposto, deliberato

.....
.....

Firmatari: Indicare nome e cognome per esteso,
e ruolo o gruppo

ALLEGATO 2 – Modello RACCOMANDAZIONE

AGESCI REGIONE VENETO ASSEMBLEA REGIONALE PER DELEGATI

Compilare solo le voci in verde e salvare nominando il file con n. mozione e breve titolo

Luogo e data dell'assemblea

RACCOMANDAZIONE n. ____ - a cura del Comitato mozioni

Titolo: indicare breve titolo esplicativo della Mozione

Presentatore: indicare chi sarà chiamato a presentare la MOZIONE

L'Assemblea regionale per delegati riunita a

PRESO ATTO | ESAMINATO | CONDIVISO | VISTO

selezionare solo una voce

Inserire il "preambolo": richiamando documenti alla base della proposta, alle norme statutarie, regolamenti e precedenti deliberazioni

.....
.....

RITENUTO | CONSIDERATO | VALUTATO

selezionare solo una voce

Inserire le "motivazioni": le ragioni di fatto e di diritto che costituiscono il motivo e la causa, secondo i proponenti, della deliberazione

.....
.....

RACCOMANDA | INVITA

(RESPONSABILI REGIONALI – COMITATO REGIONALE – COMITATO REGIONALE tramite
CONSIGLIO REGIONALE)

selezionare solo una voce e l'eventuale destinatario del mandato

Inserire il "dispositivo": il contenuto, quanto viene raccomandato, suggerito

.....
.....

Firmatari: Indicare nome e cognome per esteso,
e ruolo o gruppo